

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

[#list project.datiAnagrafica as
anag] \${anag}
[/#list]

DIRITTO ANNUALE 2017

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina La informa che il versamento del diritto annuale 2017, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica, entro il 30 giugno 2017¹. E' possibile pagare compensando l'importo dovuto utilizzando eventuali crediti per altri tributi o contributi.

SCADENZA

SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2017:

30 giugno 2017¹

(ovvero scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi)

E' possibile pagare entro il **trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista**, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

TERMINE PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2016 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2016, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il **16 giugno 2017 (ovvero entro un anno dalla violazione)**.

¹Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 435/2001 e s.m.i..

QUANTO PAGARE

QUANTO PAGARE: Anche quest'anno le imprese e i soggetti iscritti nelle sezioni Speciali del Registro delle Imprese pagano un importo fisso¹, mentre quelli iscritti nella sezione Ordinaria sono tenuti al pagamento del tributo sulla base del fatturato dell'anno precedente, ad eccezione delle ditte individuali² che devono corrispondere anch'esse un importo fisso.

IMPORTANTE: Com'è noto, per l'anno 2017 è prevista una riduzione del 50% dell'importo del diritto annuale rispetto all'anno 2014, come stabilito dal comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014. Il pagamento dell'importo dovuto per l'anno 2017 dovrà avvenire entro il primo termine per il pagamento delle imposte (30 giugno 2017). Tuttavia, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016, con un nuovo incremento del diritto annuale nella misura del 20%. Le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015. **Pertanto, le imprese iscritte nella sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA tenuti al versamento, una volta avvenuta la registrazione alla Corte dei Conti del suddetto decreto di approvazione del finanziamento dei progetti strategici, pagheranno la stessa somma dell'anno 2016.**

Quindi, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti del suddetto decreto, che autorizza la maggiorazione del diritto annuale nella misura del 20%, le imprese sono tenute a versare il diritto annuale ridotto del 50% rispetto al 2014 entro il 30 giugno 2017 (ovvero entro il primo acconto delle imposte³) e provvedono al versamento del conguaglio (relativo alla maggiorazione del 20% sull'importo come sopra determinato) entro il 30 novembre 2017, (ovvero entro il 2° acconto delle imposte⁴). **Resta inteso che, per chi paga dopo l'entrata in vigore del decreto di autorizzazione, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, comprensivo della maggiorazione del 20%.**

Si invita, quindi, a consultare, prima di effettuare il pagamento, il sito web camerale al fine di avere informazioni circa la registrazione del decreto autorizzativo.

Imprese e soggetti tenuti al pagamento del tributo annuale in misura fissa

Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, con i seguenti valori:

N.B.: Nella colonna "A" sono indicati gli importi dovuti entro il 30 giugno 2017 (ovvero entro il primo acconto delle imposte⁵) nelle more della registrazione del decreto suddetto (ridotti del 50% rispetto al 2014), invece nella colonna "B" sono indicati gli importi dovuti a conguaglio per chi ha già provveduto al pagamento del diritto annuale e deve, a seguito della assunta registrazione presso la Corte dei Conti del decreto di approvazione della maggiorazione del 20%, versare gli importi dovuti a conguaglio, termine: 30 novembre 2017 (2°acconto imposte⁶). **Resta inteso che, per chi paga dopo l'entrata in vigore del decreto di autorizzazione, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, comprensivo della maggiorazione del 20%.**

Tipo di Impresa	"A" IMPORTO DA VERSARE, NELLE MORE DELLA REGISTRAZIONE, TERMINE 1° ACCONTO DELLE IMPOSTE (30 GIUGNO 2017)		"B" IMPORTO A CONGUAGLIO DA VERSARE, SE SI È GIÀ PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI CUI ALLA COLONNA "A". TERMINE 2° ACCONTO DELLE IMPOSTE (30 NOVEMBRE 2017)		TOTALE "A" + "B": IMPORTI DOVUTI NEL 2016 CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE, COINCIDERANNO CON QUANTO DOVUTO NEL 2017	
	Sede legale Importo dovuto	Importo dovuto da ciascuna Unità Locale o sede secondaria	Sede legale Importo dovuto	Importo dovuto da ciascuna Unità Locale o sede secondaria	Sede legale Importo dovuto	Importo dovuto da ciascuna Unità Locale o sede secondaria
Imprese individuali (agricoltori, artigiani, piccoli imprenditori, etc.)	€ 44,00	€ 8,80 (da arrotondare)	€ 8,80 (da arrotondare)	€ 1,76 (da arrotondare)	€ 52,80 (da arrotondare)	€ 10,56 (da arrotondare)
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 2,00	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 4,00	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 100,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 4,00	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 55,00		€ 11,00		€ 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso	€ 15,00		€ 3,00		€ 18,00	

(3) Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Le imprese individuali iscritte nella sezione

¹Ad esclusione delle ditte individuali, per gli altri soggetti vige un regime transitorio per cui anche per quest'anno i soggetti iscritti nella sez.speciale pagano un importo fisso

²Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale e nella sezione ordinaria pagano un importo fisso

³Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del DPR 435/2001 e smi

⁴termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435

⁵Ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del DPR 435/2001 e smi

⁶ di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del DPR 435/2001 e smi

